

Tribunale di Spoleto

In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. .../2018 RG

TRA

C. M. (C.F. (...)) e C.V. (C.F. (...)), elettivamente domiciliati in Spoleto, largo..., presso lo studio degli avv.ti..., i quali li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

C.F. (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in..., p.zza della..., presso lo studio dell'Avv...., che lo rappresenta e difende in forza di procura estesa a margine della comparsa di costituzione

Nonché

M.S. (C.F. (...)), elettivamente domiciliata in ...(PG), Corso..., presso lo studio dell'Avv...., che la rappresenta e difende in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

OGGETTO: Petizione ereditaria

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato C. M. e C.V. hanno convenuto in giudizio C.F. e M.S., tutti eredi del comune de cuius C.A., padre dei C. e marito di M.S., al fine di sentire condannato il convenuto C.F. alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate dallo stesso da conti di proprietà della de cuius, ovvero alla loro imputazione ai fini della formazione della massa ovvero ancora alla loro riduzione qualora trattasi di conazione indirette, nonché l'imputazione della somma corrispondente al godimento esclusivo dell'immobile sito in ...via ...di proprietà del de cuius da parte del medesimo convenuto e la condanna al pagamento dei frutti civili dall'epoca successiva all'apertura della successione. Il tutto, con conseguente divisione giudiziale della massa ereditaria così come ricostruita.

In particolare, a sostegno della domanda hanno evidenziato, in estrema sintesi, che:

- in data 19/01/2016 decedeva il comune de cuius, C.A.;
- C.F., in epoca di poco antecedente alla morte e in epoca di poco successiva, aveva ritirato al conto cointestato con il medesimo n. 4586, ma alimentato solo da proventi del di lui padre, la somma di Euro 579.203,84;
- tali somme, non potendosi considerare donazione indiretta, dovevano essere riconferite nella massa ereditaria;
- costituisce, invece, donazione indiretta la concessione in godimento esclusivo dell'immobile del padre, sito in..., via..., dovendo il convenuto conferire una somma pari al valore locativo del bene per il periodo di esclusiva utilizzazione, oltre ai frutti civili dal momento del decesso del padre.

Per tali ragioni, posta la loro qualità di eredi legittimi, hanno concluso come sopra detto nonché per la divisione del compendio ereditario, costituito da mobili e immobili residui, oltre i conferimenti dovuti dal convenuto C.F..

Si è costituito in giudizio quest'ultimo, rilevando, in primo luogo, come dovessero espungersi dalla massa ereditaria gli immobili siti in ...e loc. ...via ...e terreni circostanti, in relazione ai quali ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione. Ha altresì evidenziato come non dovessero considerarsi parti della massa ereditaria le somme contenute (e, dunque, anche in precedenza prelevate) dal conto corrente cointestato n. (...), in quanto alimentato solo con proventi della propria attività lavorativa. Ha aderito alla domanda di divisione con riferimento alla residua massa ereditaria, eccependo, tuttavia, come il de cuius nel corso della propria vita avesse donato al figlio M. la somma di Euro 100.000,00 per la ristrutturazione della casa sita in T. via del P., nonché 280.000,00 per l'acquisto di un'abitazione sita in Spoleto nonché evidenziando come fosse stata rinvenuta nella casa coniugale dopo la morte del padre la somma di Euro 115.050,00 da dividersi fra gli eredi.

Si è altresì costituita in giudizio M.S., aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e formulando, in ipotesi, domanda di riduzione nell'ipotesi in cui fosse accolta la domanda attrice con

riferimento agli illegittimi prelievi bancari del convenuto C.F., e chiedendo, comunque, l'assegnazione della propria quota di proprietà tenuto anche conto del proprio diritto di abitazione sulla casa coniugale.

Durante la prima udienza gli attori formulavano una reconventio reconventionis, chiedendo altresì che la domanda di accertamento della donazione indiretta costituita dalla concessione in godimento esclusivo di immobile (con conseguente condanna al conferimento di una somma pari al valore locativo del bene per il periodo di esclusiva utilizzazione, oltre ai frutti civili dal momento del decesso del padre) fosse estesa anche alla abitazione sita in via....

Anche M.S., in via di reconventio reconventionis, ha chiesto la condanna del convenuto C.F. al rilascio e alla restituzione dei beni immobili oggetto della domanda di usucapione.

La causa è stata istruita mediante escussione dei testi citati dalle parti; ritenuta, poi, la causa matura per la decisione con riferimento ad alcune questioni preliminari di merito, è stata disposta la separazione del giudizio relativo a tali domande di competenza del giudice monocratico e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni in merito alle stesse all'udienza del 22/03/2022, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

In primo luogo, vale ricordare quale sia l'oggetto della presente pronuncia e, ancor prima, del presente procedimento, all'esito della separazione dei giudizi avvenuta con ordinanza del 07/10/2021. Infatti, nella presente sede, stante la complessità delle domande che erano state cumulativamente poste all'attenzione del giudice e della differente e approfondita istruttoria necessaria per la decisione delle stesse, si è ritenuto opportuno definire in via preliminare alcune delle medesime al fine di poter, poi, procedere all'analisi delle conseguenti domande di riduzione e divisione proposte in via principale.

Nello specifico, essendo controversa la stessa consistenza dell'asse ereditario, derivando l'accertamento delle medesima anche dalla risoluzione delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, occorre analizzare dapprima quest'ultime.

Ebbene, C.F. ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione con riferimento a due degli immobili che parte attrice, invero, afferma far parte della massa ereditaria; in verità, occorre precisare come asseritamente facenti parte della massa (e oggetto della domanda di usucapione in esame) siano le seguenti porzioni immobiliari:

"1) Immobili siti nel Comune di ..., nella piena proprietà del de cuius C.A. in comunione con la coniuge M.S. per le rispettive quote di $\frac{1}{2}$ ciascuno e contraddistinti al N.C.E.U. del suddetto Comune come segue (cfr. beni descritti al punto 1 della perizia del Geom. S.) :

1.1) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. C/6, Classe (...), Consistenza 44 mq, Superficie Catastale Totale 50 mq, Rendita Euro 74,99, sita in Via, Piano T;

1.2) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. A/2, Classe (...), Consistenza (...), (...) vani, Rendita Euro 244,03, sita in Via, Piano T;

1.3) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. A/2, Classe (...), Consistenza (...) vani, Rendita Euro 516,46, sita in Via, Piano 1;

1.7) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. C/2, Classe (...), Consistenza 69 mq, Superficie Catastale Totale 72 mq, Rendita Euro 89,09, sita in Via, Piano T", il quale corrisponde all'abitazione sita in, Fraz. Pigge, via Giovanni XXIII (o meglio, la porzione della medesima abitata dall'istante) nonché i terreni circostanti, sempre nella piena proprietà del de cuius C.A. in comunione con la coniuge M.S. per le rispettive quote di $\frac{1}{2}$ ciascuno e contraddistinti al N.C.T. del suddetto Comune come segue (cfr. beni descritti al punto 4 della perizia del Geom. S.):

"4.1) Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 10 ca 60, Reddito Dominicale Euro 4,65, R.A. Euro 4,93;

4.2) Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 05 ca 10, Reddito Dominicale Euro 2,24, R.A. Euro 2,37;

4.3) Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 01 ca 20, Reddito Dominicale Euro 0,96, R.A. Euro 0,68.

4.4) Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 10 ca 60, Reddito Dominicale Euro 4,65, R.A. Euro 4,93".

Ancora, oggetto di presunta comunione ereditaria ma rivendicate in usucapione dal convenuto sono le seguenti porzioni immobiliari:

"2) Immobile sito nel Comune di..., nella piena proprietà del de cuius C.A. in comunione con la coniuge M.S. per le rispettive quote di $\frac{1}{2}$ ciascuno e contraddistinti al N.C.E.U. del suddetto Comune come segue (cfr. beni descritti al punto 2 della perizia del Geom. S.):

... 2.6) Foglio (...), Particella (...) Sub (...), Cat. C/1, Classe (...), Consistenza 180 mq, superficie catastale totale 288 mq, Rendita Euro 2138,13, sita in Via Roma n. 15 - n. 13, piano T - S1".

Tale secondo immobile corrisponde al locale commerciale sito in, centro storico, piazza del ... posto al piano terra e al piano seminterrato, adibito a ristorante-pizzeria.

Preliminarmente, quanto all'ammissibilità della suddetta domanda, la stessa è stata contestata dalla convenuta M.S. perché, pur essendo litisconsorte necessaria (in quanto comproprietaria, ancor prima della successione, degli immobili in questione), non è stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa con differimento della prima udienza. Sul punto, tuttavia, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito "Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli

la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall' art. 167, secondo comma, c.p.c." (cfr Cassazione civile sez. VI, 23/03/2022, n. 9441). Pur consci di un orientamento contrario e in attesa di un auspicabile intervento delle Sezioni Unite, non può sottacersi come sia preferibile la soluzione che non richiede il necessario differimento dell'udienza, anche tenuto conto, nel caso in questione, di come la convenuta M. non abbia eccepito tale mancanza né nella prima udienza né nelle memorie istruttorie, difendendosi nel merito. Pertanto, la medesima ha accettato il contraddittorio sulla medesima.

Ebbene, quanto al merito dei presupposti per la pronuncia di usucapione, da un punto di vista generale, vale premettere che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattasi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4435/1996).

Nel caso di specie, gli elementi acquisiti al processo non consentono di ritenere in capo a C.F. una situazione possessoria manifestatasi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà degli immobili sopra indicati.

Vale, innanzitutto, evidenziare come nel caso di usucapione di bene in comproprietà il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato corrispondente all'esercizio del possesso ad usucapionem, anziché come conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, essendo necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr Cassazione civile, sez. II, 20/09/2007, n. 19478).

Dunque, sia con riferimento all'abitazione in via ...che con riferimento al locale pizzeria, risulta solamente che la prima (porzione della prima) è stata abitata per molto tempo dalla famiglia di C.F., ma non risultano differenti condotte (oltre a quella dell'occupazione) che siano indice univoco dell'animus escludendi gli altri comunisti.

Invero, il C.F. abitava in tale porzione sin da molto prima del decesso del padre ma non può ritenersi che il potere di fatto all'epoca esercitato dallo stesso sull'immobile potesse qualificarsi in termini di possesso, dovendosi ritenere che lo stesso detenesse l'immobile in nome e per conto del proprio padre: lo stretto legame di parentela fa escludere la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento esercitato, potendosi presumere che lo stesso abbia abitato l'immobile in forza di permesso da parte del padre (o meglio dei genitori, essendo in comproprietà fra gli stessi). Il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi consente infatti di ritenere la sussistenza di atti di

tolleranza - che ai sensi dell'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso - anche in mancanza delle caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito (requisiti normalmente richiesti per la ricorrenza degli atti di tolleranza, quando invece si deduca che essi traggono origine da rapporti di amicizia, familiarità o buon vicinato: così Cass n. 18360 del 13/09/2004 n. 144 del 09/01/2007; n. 8194 del 18/06/2001).

Né in contraria direzione possono valorizzarsi le opere di manutenzione sull'immobile eseguite che, di per sé, non sono indicative di una volontà di escludere gli altri comunisti e non possono, soprattutto, considerarsi quali atti di *interversio possessionis* anche qualora le relative spese fossero state sostenute da un unico comproprietario (che, al più, avrebbe diritto al rimborso pro quota delle medesime, domanda non formulata nel presente giudizio).

Quanto al secondo immobile, possono ribadirsi le medesime considerazioni sopra esposte; inoltre, dall'istruttoria espletata è risultato che l'attività commerciale di pizzeria sia stata intrapresa dal C.F. a partire dall'anno 2000, pertanto non risulta provato neppure il decorso del termine ventennale. Peraltro, le fatture prodotte come all. 11 da parte convenuta, asseritamente relative all'immobile in questione, nulla spostano in proposito; in primo luogo, perché non vi è prova che si riferiscano ai lavori effettuati nell'immobile in piazza ... (nell'intestazione si legge genericamente via del Putto, presumibilmente la residenza). In secondo luogo, perché cointestate fra C.A. e C.F., e quindi non indicative dell'esercizio di un possesso esclusivo mirato ad escludere i comproprietari (all'epoca il padre e la madre) dal godimento del bene. Anzi, confermano come fosse una scelta condivisa in famiglia quella per cui il figlio F. utilizzasse a titolo gratuito tale immobile per l'attività ristorativa suddetta, quindi esercitando una mera detenzione qualificata, corrispondente al più alla posizione giuridica del comodatario.

Dunque, entrambe le domande di parte convenuta (C.F.) meritano integrale rigetto.

Quanto alla *reconventio reconventionis* proposte dalle altre parti occorre rilevare quanto segue.

Con riferimento a quella di parte attrice (e relativa all'accertamento della donazione indiretta costituita dalla concessione in godimento esclusivo di immobile - con conseguente condanna al conferimento di una somma pari al valore locativo del bene per il periodo di esclusiva utilizzazione, oltre ai frutti civili dal momento del decesso de padre - da estendersi anche alla abitazione sita in via Giovanni XXII) se ne deve rilevare l'inammissibilità. In effetti, la medesima appare tardiva nella misura non cui non si ritiene essere conseguenza diretta della riconvenzionale altrui. Infatti, mentre con riferimento all'immobile adibito a pizzeria sin dall'atto di citazione è stata proposta la medesima domanda, con riferimento a tale altro immobile la stessa, pur potendo essere proposta, non è stata formulata. Dunque, la domanda riconvenzionale di usucapione con riferimento ad entrambi tali immobili nulla rileva in tale prospettiva; infatti, il presupposto per la domanda degli attori non è la presentazione di una contrapposta domanda di usucapione ma la circostanza di fatto per cui l'erede avrebbe goduto a titolo gratuito in via esclusiva dell'immobile. Circostanza già nota alla parte che, come ha fatto per l'atro edificio, ben avrebbe potuto proporla fin dall'introduzione del giudizio.

In ogni caso, la relativa domanda (così come quella ammissibilmente formulata con atto di citazione) appare infondata.

Sul punto si condivide l'orientamento, pressoché unanime nonostante isolate pronunce di merito, per cui "In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell'ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'"animus donandi", desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario" (Cass. civ. Sez. II, 23/11/2006, n. 24866). Conformemente più di recente anche Cass. civ. Sez. II Sent., 16/11/2017, n. 27259 la quale ha ribadito "In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti". Anche la giurisprudenza di merito, peraltro, ha condiviso tale orientamento; ex multis Corte d'Appello Roma Sez. III, 19/03/2013 "Il trasferimento del de cuius presso altro alloggio non costituisce elemento dirimente o significativo al fine di ritenere configurabile la donazione indiretta del diritto di abitazione in favore di uno degli eredi. L'arricchimento procurato dalla donazione, invero, non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, poiché detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso".

Pertanto, alla luce di tali indicazioni interpretative, si ritiene che l'utilità ricevuta dal convenuto non possa costituire donazione indiretta rilevante ai presenti fini e debba, viceversa, considerarsi puramente e semplicemente come conseguenza del contratto di comodato stipulato tacitamente tra genitore e figlio alla luce dello stretto rapporto di parentela. Che si trattasse di una scelta condivisa in famiglia, peraltro, emerge dalla stessa deposizione di P.A., moglie dell'attore M.C., la quale ha riferito "ho dei ricordi precisi del 1996/95 perché mi trovavo spesso a casa di M. a cena, in via casa del...o in loc..... Eravamo soliti dopo cena e parlare tutti insieme (M. e i suoi genitori) e A. ci parlava dei progetti che aveva sul locale in piazza del ... e quindi ci parlava dei lavori che lui stava facendo. Mi ricordo anche che A. propose anche a M. di gestire questa pizzeria. Penso si trattasse di lavori di ristrutturazione e arredamento; poi la pizzeria è stata aperta nel 2000 da F.".

Infine, quanto alla *reconventio reconventionis* della convenuta M.S., se ne deve rilevare l'inammissibilità non essendo resa necessaria dalla domanda riconvenzionale trasversale di usucapione formulata nei suoi confronti.

Passando, dunque, ad analizzare l'ultima domanda in relazione alla quale le parti erano state invitate a precisare le conclusioni, ossia quella relativa alla consistenza della massa ereditaria, debbesi evidenziare

come sia pacifica la composizione immobiliare della stessa così come indicate dagli attori, dati i rigetti delle domande riconvenzionali del convenuto C.F.. Pertanto, si ritiene di poter richiamare semplicemente l'atto introduttivo del giudizio, da pag. 7 a pag 11, al fine di individuare, per relationem, gli stessi (salvo più dettagliata indicazione in dispositivo).

Quanto alla composizione mobiliare, invece, risulta pacifica l'appartenenza alla massa ereditaria il saldo del conto corrente aperto presso la B.P.D.S. n. 4833 (poi 111500) e il collegato dossier titoli n. 60029, il saldo del conto corrente aperto presso B.I. n. 850201, le polizze vita collegate a tale conto e nello specifico: polizza vita S.V.G.P. n. (...), assicurato C.A., e polizza vita S.V.G.P. n. (...), assicurata M.S..

Quanto al saldo relativo al conto corrente n. (...) acceso presso la B.P.D.S. e alla domanda di restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal convenuto C.F. devesi evidenziare quanto segue.

Il conto in questione, cointestato fra il de cuius e il convenuto C.F., è emerso essere stato acceso in data 16/01/1995; in particolare, occorre evidenziare come gran parte delle somme presenti nel tempo nello stesso risultano confluite dal c/c n. 1628, originariamente aperto da C.A. nel 1984 e poi divenuto cointestato con il figlio F. nel 1986, estinto nel 2015. Infatti, la somma di Euro 423.000,00 che si trovava in tale conto è stata riversata in quello n. (...), oggi in esame. Ebbene tale primo conto (il n. 1628) risulta alimentato presumibilmente per la gran parte (se non in via esclusiva) da versamenti effettuati dal padre C.A.. Infatti, dalle contabili risultano effettuati versamenti consistenti in data 10/02/1986, 30/06/1993, 14/08/1991, 14/05/1992, 30/03/1993, 22/07/1993; sul punto occorre considerare con C.F. abbia intrapreso attività in proprio (sganciandosi dunque dal padre mediante acquisizione della licenza) solo dal 1993 in poi, con la conseguenza per cui fino a tale anno appare credibile che tali versamenti erano effettuati con i ricavi dell'attività lavorativa del padre. Peraltro, le relative ricevute risultano sottoscritte esclusivamente da C.A.; così anche quelle successiva alla sua cessazione dell'attività lavorativa. Ad esempio, il versamento del 02/04/2001, in cui viene versato nel conto la somma di L. 100.000.000,00, proveniente dallo svincolo del deposito speciale n. 31416/7; tale dossier titoli è risultato essere cointestato a C.F. solo dal 1998 e a tale data il saldo dello stesso aveva già raggiunto, di fatto, il valore massimo non risultando ulteriori aumenti in epoca successiva. Da tale dossier, da considerarsi, pertanto, alimentato esclusivamente dal C.A., provengono la maggior parte dei versamenti sul conto (...) e, poi, (...) (si vedano gli estratti conto in cui si legge, fra le entrate, vendita titoli con riferimento al detto dossier). Ancora, sul conto in esame risulta essere stata accreditata nel tempo la pensione di C.A., nonché risultano confluire i canoni di locazione di immobili di proprietà esclusiva del de cuius, siti in..., via....

Viceversa, non risulta fornita in giudizio prova alcuna di versamenti da parte di C.F. nel conto cointestato, tenuto anche in considerazione che il medesimo disponeva di un conto proprio in cui, poi, ha fatto confluire le somme che erano presenti sul conto cointestato. Invero, alcuna rilevanza ha la documentazione relativa al volume di affari del C.F. (all. 7 arte convenuta), non dimostrando in alcun modo dove tali ricavi fossero poi stati versati; né appare credibile, in difetto del minimo riscontro documentale, la testimonianza della moglie del convenuto (V.S.), peraltro poco attendibile anche per lo strettissimo legame di parentela (rectius coniugio), la quale ha affermato che "ricordo che mio marito

versava i proventi della sua attività in un conto corrente della B. il numero mi sembra fosse 1628 o 1629, ma sono passati molti anni. Non so se il conto era cointestato con altre persone, anzi dagli estratti conto in possesso di mio marito posso dire che era cointestato con il padre. Mio marito usava sempre le somme di tale conto per pagare anche le spese inerenti la sua attività".

Alla luce di tali considerazioni, e applicandosi il principio richiamato dalle parti per cui "Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo" (Cass. civ. Sez. II Sent., 19/02/2009, n. 4066), deve concludersi che le somme presenti sul conto in questione rientrano sicuramente nella massa ereditaria, essendo stata fornita prova sufficiente, secondo la regola del più probabile che non, che il conto in questione fosse alimentato esclusivamente da proventi di C.A..

Necessaria conseguenza di ciò è che il convenuto C.F. sarà tenuto a restituire alla massa ereditaria (ovvero ad imputare alla propria quota in sede divisoria) la somma indebitamente prelevata dal suddetto conto (nonché da quello estinto, n. 1628).

Ebbene dalla documentazione in atti, allegata alla c.t.p. di parte attrice che non è stata specificamente contestata sul punto (i prelievi in sé effettuati da C.F. non sono stati contestati, il quale si è difeso assumendo che le somme presenti in tali conti fossero di sua esclusiva proprietà) e prodotta dall'istituto di credito, è emerso che dal conto 1628 sono stati effettuati giroconti in favore del conto personale (n. 5359) di C.F. per la somma complessiva di Euro 178.000,00, dal 2011 al 2014.

Inoltre, quanto al conto n. (...), dal 2014 in poi, risulta dai medesimi estratti conto prodotti che C.F. abbia trasferito nel proprio conto personale la somma complessiva di Euro 401.203,84.

Pertanto, la somma che C.F. è tenuto a restituire alla massa (ovvero a imputare alla propria quota in sede divisionale) è di complessivi Euro 579.203,84.

Infine, quanto alle richieste di petizione e collazione formulate nei confronti di C.V. e M. da parte del convenuto C.F. occorre evidenziare quanto segue.

Con riferimento alla soma di Euro 115.050,00 rinvenuta in contanti nella casa coniugale (circostanza confessata dalle altre parti in sede di interrogatorio formale) e parzialmente utilizzata per il pagamento delle spese funerarie (domanda da qualificarsi come petizione ereditaria), deve essere evidenziato che la medesima risulti nella disponibilità della convenuta M.S. (al netto di Euro 5.000,00 utilizzati per le spese funerarie). Dall'interrogatorio formale di quest'ultima, essa ha riferito di ricordare come con gli altri eredi avessero rinvenuto tale somma in casa e avessero provveduto a conteggiarla; ha poi riferito che tale somma si troverebbe ancora nella casa coniugale dalla medesima abitata, pur riferendo di non sapere dove per non averla cercata. Dunque, in ogni caso, tale somma non si trova nella disponibilità degli attori (nei cui confronti è stata esperita la domanda: "gli attori, quindi, dovranno rispondere della somma suddetta", pag. 9/10 della comparsa di costituzione), o quantomeno non è stata fornita tale

prova, con la conseguenza per cui la domanda in questione non può essere accolta nei confronti dei soggetti verso i quali è stata formulata.

Quanto alla domanda di collazione delle somme asseritamente percepite dal figlio M. quali donazioni indirette dal padre A., invece, deve rilevarsi quanto segue.

Con riferimento alla presunta percezione della somma di 100.000,00 Euro, le stesse sarebbero state corrisposte al figlio per la ristrutturazione della casa sita in via del Putto; trattandosi, tuttavia di bene immobile facente parte della massa ereditaria, le migliorie realizzate su tale immobile andranno anch'esse considerate in sede divisionale, con la conseguenza per cui alcun arricchimento del solo M. si può ritenere verificato.

Con riferimento, invece, alla presunta percezione della somma di Euro 280.000,00 quale contributo per l'acquisto di una casa a S. via F.R. n. 2, di proprietà del solo C. M., vale evidenziare come tale dazione sia rimasta sfornita di prova. Non si ritiene possa operare il principio di non contestazione avendo parte attrice preso posizione su tale circostanza, e avendone affermato l'irrilevanza e/o infondatezza nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 1 a pag. 8.

Le spese di lite, da liquidarsi nella presente sede stante la separazione dei giudizi e trattandosi di pronuncia, per tale ragione, definitiva, da limitarsi alla fase decisoria (dovendosi le altre fasi liquidarsi una sola volta, all'esito dell'altro giudizio separato, evitando duplicazioni indebite a fronte di attività unitaria) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda:

- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta, C.F.;
- dichiara l'inammissibilità della reconventio reconventionis degli attori e della convenuta M.S.;
- accerta che la massa ereditaria è composta dai seguenti beni:

"1) Immobili siti nel Comune di, nella piena proprietà del de cuius C.A. in comunione con la coniuge M.S. per le rispettive quote di $\frac{1}{2}$ ciascuno e contraddistinti al N.C.E.U. del suddetto Comune come segue (cfr. beni descritti al punto 1 della perizia del Geom. S.):

1.1) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. C/6, Classe (...), Consistenza 44 mq, Superficie Catastale Totale 50 mq, Rendita Euro 74,99, sita in Via, Piano T;

1.2) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. A/2, Classe (...), Consistenza (...),(...) vani, Rendita Euro 244,03, sita in Via, Piano T;

1.3) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. A/2, Classe 2, Consistenza 8 vani, Rendita Euro 516,46, sita in Via, Piano 1;

1.4) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. C/6, Classe (...), Consistenza 44 mq, Superficie Catastale Totale 49 mq, Rendita Euro 74,99, sita in Via, Piano T;

1.5) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. A/2, Classe (...), Consistenza (...),(...) vani, Rendita Euro 244,03, sita in Via, Piano T;

1.6) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. A/2, Classe (...), Consistenza (...) vani, Rendita Euro 516,46, sita in Via, Piano 1;

1.7) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. C/2, Classe (...), Consistenza 69 mq, Superficie Catastale Totale 72 mq, Rendita Euro 89,09, sita in Via, Piano T.

Attualmente, in seguito a denuncia di successione n. 816.1/2017, prot. n. (...) in atti dal 17.1.2017 - Rogante: C. - Sede: T. - Registrazione: UU - Sede: - Volume: 9990 - n: 24 del 13.1.2017, presentata in conseguenza del decesso di C.A. risultano nella piena proprietà, in comunione, di C.F. per la quota di 1/9, C. M. per la quota di 1/9, C.V. per la quota di 1/9 e M.S. per la quota di 6/9 (cfr. visure catastali per soggetto C. M. e C.V. docc. 5 e 6 allegati all'atto di citazione).

2) Immobili siti nel Comune di, nella piena proprietà del de cuius C.A. in comunione con la coniuge M.S. per le rispettive quote di $\frac{1}{2}$ ciascuno e contraddistinti al N.C.E.U. del suddetto Comune come segue (cfr. beni descritti al punto 2 della perizia del Geom. S.) :

2.1) Foglio (...), Particella (...) Sub (...), Cat. A/3, Classe (...), Consistenza 3 vani, superficie catastale totale 66 mq - totale escluse aree scoperte 66 mq, Rendita Euro 130,15, sita in Piazza del, piano T;

2.2) Foglio (...), Particella (...) Sub (...), Cat. A/3, Classe (...), Consistenza 3 vani, superficie catastale totale 45 mq - totale escluse aree scoperte 45 mq, Rendita Euro 130,15, sita in Piazza del, piano 1;

2.3) Foglio (...), Particella (...) Sub (...), Cat. A/3, Classe (...), Consistenza 3 vani, superficie catastale totale 38 mq - totale escluse aree scoperte 38 mq, Rendita Euro 130,15, sita in Piazza del, piano 1;

2.4) Foglio (...), Particella (...) Sub (...), Cat. A/3, Classe (...), Consistenza (...) vani, superficie catastale totale 71 mq - totale escluse aree scoperte 71 mq, Rendita Euro 173,53, sita in Piazza del, piano 2;

2.5) Foglio (...), Particella (...) Sub (...), Cat. A/3, Classe (...), Consistenza 3 vani, superficie catastale totale 46 mq - totale escluse aree scoperte 45 mq, Rendita Euro 130,15, sita in Piazza del, piano 2;

2.6) Foglio (...), Particella (...) Sub (...), Cat. C/1, Classe (...), Consistenza 180 mq, superficie catastale totale 288 mq, Rendita Euro 2138,13, sita in Via Roma n. 15 - n. 13, piano T - S1.

Attualmente, in seguito a denuncia di successione n. 816.1/2017, prot. n. (...) in atti dal 17.1.2017 - Rogante: C. - Sede: T. - Registrazione: UU - Sede: - Volume: 9990 - n: 24 del 13.1.2017, presentata in conseguenza del decesso di C.A. risultano nella piena proprietà, in comunione, di C.F. per la quota di 1/9, C. M. per la quota di 1/9, C.V. per la quota di 1/9 e M.S. per la quota di 6/9 (cfr. visure catastali per soggetto C. M. e C.V. docc. 5 e 6 allegati citati).

3) Immobili siti nel Comune di, nella piena proprietà del de cuius C.A. per la quota di 1/1 e contraddistinti N.C.E.U. del suddetto Comune come segue (cfr. beni descritti al punto 3 della perizia del Geom. S.):

3.1) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. A/2, Classe (...), Consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 243 mq - totale escluse aree scoperte 240 mq, Rendita Euro 548,74, sita in Via ..., piano T-1, graffato con Foglio (...), Particella (...), Sub (...);

3.2) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. C/6, Classe (...), Consistenza 43 mq, Superficie Catastale Totale 54 mq, Rendita 53,30, sita in Via..., piano S1;

3.3) Foglio (...), Particella (...), Sub (...), Cat. A/2, Classe (...), Consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 248 mq - totale escluse aree scoperte 248 mq, Rendita Euro 548,74, sita in Via..., piano S1 - T;

Attualmente, in seguito a denuncia di successione n. 816.1/2017, prot. n. (...) in atti dal 17.1.2017 - Rogante: C. - Sede: T. - Registrazione: UU - Sede: - Volume: 9990 - n: 24 del 13.1.2017, presentata in conseguenza del decesso di C.A. risultano nella piena proprietà, in comunione, di C.F. per la quota di 2/9, C. M. per la quota di 2/9, C.V. per la quota di 2/9 e M.S. per la quota di 3/9 (cfr. visure catastali per soggetto C. M. e C.V. docc. 5 e 6 allegati citati).

4) Immobili siti nel Comune di, nella piena proprietà del de cuius C.A. in comunione con la coniuge M.S. per le rispettive quote di $\frac{1}{2}$ ciascuno e contraddistinti al N.C.T. del suddetto Comune come segue (cfr. beni descritti al punto 4 della perizia del Geom. S.):

4.1) Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 10 ca 60, Reddito Dominicale Euro 4,65, R.A. Euro 4,93;

4.2) Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 05 ca 10, Reddito Dominicale Euro 2,24, R.A. Euro 2,37;

4.3) Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 01 ca 20, Reddito Dominicale Euro 0,96, R.A. Euro 0,68.

4.4) Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 10 ca 60, Reddito Dominicale Euro 4,65, R.A. Euro 4,93;

Attualmente, in seguito a denuncia di successione n. 816.1/2017, prot. n. (...) in atti dal 17.1.2017 - Rogante: C. - Sede: T. - Registrazione: UU - Sede: - Volume: 9990 - n: 24 del 13.1.2017, presentata in conseguenza del decesso di C.A. risultano nella piena proprietà, in comunione, di C.F. per la quota di 1/9, C. M. per la quota di 1/9, C.V. per la quota di 1/9 e M.S. per la quota di 6/9 (cfr. visure catastali per soggetto C. M. e C.V. docc. 5 e 6 allegati citati)

Si precisa che nella nota di trascrizione della denuncia di successione (cfr. doc. 41 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., degli attori), la Particella (...) del Foglio (...) risulta indicata erroneamente nella piena proprietà del de cuius C.A. per la quota di 1/1, invece che nella piena proprietà per la quota di 1/2, come risultante dalla relazione ipocatastale ventennale redatta dal Notaio Dott. F.M.A. (cfr. doc. 38 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., degli attori), mentre nella denuncia di successione (cfr. doc. 40 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., degli attori) è stata indicata correttamente la quota di 1/2, e le quote risultanti nelle visure catastali per soggetto C. M. e V. (cfr. visure catastali per soggetto C. M. e C.V. docc. 5 e 6 allegati citati), sono corrette;

5) Immobili siti nel Comune di ..., nella piena proprietà del de cuius C.A. per la quota di 1/1 e contraddistinti al N.C.T. del suddetto Comune come segue (cfr. beni descritti al punto 5 della perizia del Geom. S.):

5.1) Foglio (...), Particella (...), Qualità uliveto, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are (...) ca (...), Reddito Dominicale Euro 8,65, R.A. Euro 3,20;

5.2) Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 01 ca 90, Reddito Dominicale Euro 0,64, R.A. Euro 0,79.

Attualmente, in seguito a denuncia di successione n. 816.1/2017, prot. n. (...) in atti dal 17.1.2017 - Rogante: C. - Sede: T. - Registrazione: UU - Sede: - Volume: 9990 - n: 24 del 13.1.2017, presentata in conseguenza del decesso di C.A. risultano nella piena proprietà, in comunione, di C.F. per la quota di 2/9, C. M. per la quota di 2/9, C.V. per la quota di 2/9 e M.S. per la quota di 3/9 (cfr. visure catastali per soggetto C. M. e C.V. docc. 5 e 6 allegati citati).

5.3) Immobile sito nel Comune di ..., nella piena proprietà del de cuius C.A. per la quota di 1/2 e contraddistinto al N.C.T. del suddetto Comune come segue (cfr. bene descritti al punto 5 della perizia del Geom. S.): Foglio (...), Particella (...), Qualità uliveto, Classe (...), Superficie (mq) ha 0 are 02 ca 60, Reddito Dominicale Euro 0,54, R.A. Euro 0,13.

Si precisa che, al Catasto, in seguito alla denuncia di successione n. 816.1/2017 suddetta, risultano due probabili/presumibili anomalie:

a) la ridetta Particella (...) del Foglio (...) risulta ancora catastalmente nella piena proprietà del de cuius C.A. per la quota di 1/1, ma, come si è già avuto modo di precisare nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (a differenza di quanto riportato in citazione e nella perizia del Geom. S.), nella massa ereditaria dovrà essere computato nella piena proprietà per la quota di $\frac{1}{2}$ in capo al de cuius, come risultante dalla relazione ipocatastale ventennale redatta dal Notaio Dott. F.M.A. (cfr. doc. 38 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., degli attori); quota di $\frac{1}{2}$ riportata correttamente nella denuncia di successione (cfr. doc. 40 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., degli attori), ma indicata erroneamente per la quota di 1/1 nella nota di trascrizione della denuncia di successione (cfr. doc. 41 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., degli attori);

b) risulta invece presente al catasto altra particella, censita al Foglio (...), Particella (...), Qualità seminativo, Classe 3, Superficie (mq) ha 0 are 03 ca 04, Reddito Dominicale Euro 1,33, R.A. Euro 1,41, nella piena proprietà, in comunione, di C.F. per la quota di 1/9, Coraggi M. per la quota di 1/9, C.V. per la quota di 1/9 e M.S. per la quota di 6/9 (cfr. visure catastali per soggetto C. M. e C.V. docc. 5 e 6 allegati citati), apparentemente in assenza di titolo giustificativo, e precedentemente intestata a soggetto diverso dal de cuius.

6) Immobili siti nel Comune di ...nella piena proprietà del de cuius C.A. per la quota di 1/1 e contraddistinti al N.C.E.U. del suddetto Comune come segue (cfr. beni descritti al punto 6 della perizia del Geom. S.):

6.1) Foglio (...), Particella (...) Sub (...), Z.C.. 1, Categoria C/1, Classe (...), Consistenza 14 mq, Rendita Euro 300,78, sita in Via Giuseppe Garibaldi, piano T;

6.2) Foglio (...), Particella (...) Sub (...), Z.C.. 1, Categoria C/2, Classe (...), Consistenza 10 mq, Superficie Catastale Totale 14 mq, Rendita Euro 45,45, sita in Via Giuseppe Garibaldi, piano S1.

Attualmente, in seguito a denuncia di successione n. 816.1/2017, prot. n. (...) in atti dal 17.1.2017 - Rogante: C. - Sede: T. - Registrazione: UU - Sede: - Volume: 9990 - n: 24 del 13.1.2017, presentata in conseguenza del decesso di C.A. risultano nella piena proprietà, in comunione, di C.F. per la quota di 2/9, C. M. per la quota di 2/9, C.V. per la quota di 2/9 e M.S. per la quota di 3/9 (cfr. visure catastali per soggetto C. M. e C.V. docc. 5 e 6 allegati citati);

7) saldo conto corrente aperto presso B.P.S. n. 4586, cointestato C.A. e C.F.;

8) saldo conto corrente aperto presso B.P.D.S. n. 111500, cointestato C.A., C.F., M.S., C.M., e collegato dossier titoli n. 60029;

9) saldo conto corrente aperto presso I.S. n. 850201, cointestato C.A. e M.S., polizza vita S.V.G.P. n. (...), assicurato C.A., e polizza vita S.V.G.P. n. (...), assicurata M.S.;

10) somma di Euro 579.203,84 da riconferire da parte di C.F., come da successivo paragrafo;

11) somma di Euro 110.050,00 in contanti, rinvenuta presso la casa coniugale;"

- condanna C.F. a riconferire alla massa (ovvero a imputare alla propria quota in sede di divisione) la somma di Euro 579.203,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

- condanna C.F. al pagamento, in favore di C. massimo e C.V., delle spese del giudizio che liquida, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, in Euro 7.631,00 per compensi legali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- condanna C.F. al pagamento, in favore di M.S., delle spese del giudizio che liquida, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, in Euro 7.631,00 per compensi legali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Conclusione

Così deciso in Spoleto, il 5 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2022.